

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FRANCESCA RUGGERI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

OGGETTO: La riduzione delle casistiche che prevedono il disallineamento tra valori contabili e fiscali

Il D. Lgs. 192/2024 ha introdotto una serie di norme finalizzate alla riduzione delle casistiche che prevedono un disallineamento tra i valori contabili esposti in bilancio e quelli rilevanti ai fiscali.

La norma si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024.

Commesse in corso

Per la valorizzazione delle commesse non completate a fine anno non è più previsto uno specifico criterio fiscale (costo specifico per le opere infrannuali e percentuale di completamento per le opere di durata superiore ai 12 mesi). Il criterio civilistico seguito per la rappresentazione in bilancio è infatti valido anche ai fini fiscali.

Contributi in conto capitale

Per i contributi in conto capitale (c.d. contributi sopravvenienza attiva ex art. 88, co. 3) lett. b) del Tuir), pur mantenendo fermo il principio di cassa, viene eliminata la facoltà di rateizzazione in quote costanti nell'esercizio di incasso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Divergenze emerse a seguito del cambiamento dei principi contabili

Con gli artt. da 10 a 13, il D. Lgs. 192/2024 ha introdotto il nuovo regime opzionale di riallineamento dei valori fiscali ai valori contabili correlati ad operazioni che comportano il cambiamento di principi contabili, anche per effetto di operazioni straordinarie. Le nuove disposizioni introducono, un regime di riallineamento unico, disciplinando in maniera omogenea tutte le fattispecie in cui possono emergere divergenze tra valori contabili e fiscali¹.

¹ Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:

- prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), c.d. "First Time Adoption" o FTA;
- variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;
- passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale, c.d. "Last time Adoption" o LTA;
- variazione dei principi contabili nazionali;
- cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;
- applicazione per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del Codice civile della disciplina di cui all'art. 83 del Tuir (c.d. principio di derivazione rafforzata);
- operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti (come, ad esempio, nel caso di una fusione per incorporazione di un soggetto OIC-adopter in un soggetto IAS-adopter) e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti (come, ad esempio, nel caso di una fusione per incorporazione di una micro-impresa in un soggetto OIC-adopter).

I componenti reddituali e patrimoniali rilevati nel bilancio dell'esercizio in cui si verifica il cambiamento assumono rilevanza fiscale secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento, in conformità alle disposizioni dell'art. 83 del Tuir.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Daniela Gabura